



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 275 DEL 11/03/2026

OGGETTO: VIA BORZOLI, VIA CHIARAVAGNA, VIA GIOTTO, PONTE SERGIO DE SIMONE, VIA PIER DOMENICO DA BISSONE

MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BORZOLI, VIA GIOTTO, VIA PIER DOMENICO DA BISSONE, VIA CHIARAVAGNA, VIA PANIGARO E NELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VALLEBONA-MELEN-BORZOLI-CHIARAVAGNA

IL DIRIGENTE

Richiamate le Ordinanze Dirigenziali di traffico che si sono succedute negli anni in materia di limitazione alla circolazione stradale per i veicoli ad ampia massa e sagoma nelle strade indicate in oggetto, motivate da finalità correlate alla razionalizzazione del cosiddetto transito pesante con l'identificazione delle targhe dei veicoli autorizzati: ORM-2015-63 del 27.01.2015, ORM-2017-144 del 15.02.2017, ORM-2017-157 del 22.02.2017, ORM-2017-176 del 28.02.2017, ORM-2017-211 del 09.03.2017, ORM-2017-608 del 30.06.2017, ORM-2017-831 del 02.10.2017, ORM-2018-857 del 27.09.2018, ORM 2018-1019 del 21/11/2018 e ORM 2019-314 del 09/05/2019;

Atteso che le vie in oggetto ricadono in un denso tessuto abitativo e costituiscono, al contempo, un asse viario interessato da un considerevole transito di veicoli diretti alle numerose aziende, ditte e insediamenti commerciali e industriali presenti in zona, i quali necessitano di quotidiani approvvigionamenti in ragione della loro attività;

Preso atto che le strade in epigrafe presentano caratteristiche strutturali con carreggiate di ridotta larghezza e tratti di marcata tortuosità e che le medesime risultano altresì sede di abitazioni, edifici scolastici, impianti sportivi e numerose attività commerciali, condizioni che le rendono poco idonee ad accogliere una tipologia di traffico "pesante";

Riscontrato che tale concomitanza ha reso necessario, nel tempo, contenere le ripercussioni negative sulla sicurezza della circolazione e limitare il disagio sopportato dalla popolazione residente, derivante in particolare dalla significativa circolazione diurna di veicoli e, segnatamente, di quelli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate;

Riconosciuto quindi che tali criticità hanno reso necessaria una regolamentazione del traffico volta all'interdizione al transito per le suddette categorie di veicoli, al fine di garantire la regolare e sicura fluidità della circolazione stradale;

Tenuto conto dell'avvenuta apertura di una nuova viabilità di collegamento tra Via Enrico Melen, Via Alessandro Vallebona e il casello autostradale di Genova Aeroporto con Via Chiaravagna, che attraversa trasversalmente anche Via Borzoli, e dato atto che ai margini dei quartieri attraversati dalle vie in oggetto esistono percorsi alternativi;

Considerato che la conformazione della nuova viabilità consente l'accesso di alcune tipologie di veicoli, in particolare di quelli aventi massa superiore a pieno carico a 7,5 tonnellate, alle strade in argomento attraverso un itinerario alternativo che evita il transito nei quartieri della delegazione di Sestri Ponente, già caratterizzati da elevata congestione veicolare;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere a una rivisitazione della disciplina del traffico nelle strade in oggetto, vietando il transito alla generalità dei veicoli aventi ampia massa e sagoma, garantendo al contempo l'efficienza dei servizi di pubblica utilità e il raggiungimento dei luoghi di interesse da parte dei soggetti addetti agli approvvigionamenti delle attività economiche;

Ritenuto di confermare tale disciplina mediante un provvedimento normativamente coerente con la segnaletica già installata secondo il dispositivo dell'atto ORM 2019-314 del 09/05/2019, ultimo in ordine cronologico, atteso che la disciplina ivi contenuta risulta ormai recepita dall'utenza e funzionale alla regolazione della circolazione dei cosiddetti "mezzi pesanti" nel tessuto stradale cittadino interessato;

Visto l'estratto del verbale di seduta della Giunta del Municipio VI Medio Ponente del giorno 17.12.2025, relativo al punto n. 2 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "Esame del parere su revoca limitazione 7,5 tonnellate in Via Chiaravagna", con il quale la Giunta, per quanto di competenza, attese le caratteristiche della strada in questione, ravvisa la necessità del mantenimento del divieto di transito, demandando agli Uffici competenti i conseguenti adempimenti;

Tenuto conto che nelle more del procedimento il competente Distretto di Polizia Locale non richiedeva modifiche a quanto proposto per le vie brevi in data 26/02/2026

Visti inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

A) Divieto di circolazione per veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate

È istituito il divieto di transito per i veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate nei seguenti tratti:

1. Via Borzoli, nel tratto compreso tra Salita Pianego e Via Luigi Venzano;
2. Via Borzoli, nel tratto compreso tra il civico 22c e Via Pier Domenico da Bissone;
3. Via Pier Domenico da Bissone e Ponte Sergio de Simone;
4. Via Borzoli, nel tratto compreso tra Via Giotto e Via Pier Domenico da Bissone;
5. Via Chiaravagna, nel tratto compreso tra il civico 54 rosso e Ponte Sergio de Simone, limitatamente alla direzione monte–mare;
6. Via Chiaravagna, nel tratto compreso tra Ponte Sergio de Simone e Via Giotto.

B) Divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati in Via Giotto nel periodo scolastico

Nel periodo scolastico, in Via Giotto, è istituito il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati nella fascia oraria 13:00–14:30.

C) Divieto di circolazione per veicoli a motore trainanti rimorchio

È istituito il divieto di circolazione per i veicoli a motore trainanti rimorchio nei seguenti tratti:

- Via Chiaravagna, nel tratto a monte del nuovo ponte sul Torrente Chiaravagna;
- Via Gneo;
- Via Panigaro.

Esclusioni

Sono esclusi dalle suddette limitazioni:

- i veicoli adibiti alla gestione della raccolta rifiuti, alla sanificazione e al lavaggio dei cassonetti, nonché alla pulizia e al lavaggio delle strade, delle caditoie e alla movimentazione dei contenitori;
- i veicoli adibiti al servizio di manutenzione stradale, pronto intervento e soccorso;
- i veicoli adibiti allo svolgimento del servizio di pubblico trasporto;
- i veicoli adibiti al trasporto studenti;
- i veicoli muniti di documenti di trasporto o fatture accompagnatorie attestanti consegne, nonché i veicoli di proprietà di società aventi sede operativa o magazzino nei tratti

interessati dal presente provvedimento, ovvero che abbiano comprovata necessità di transito attraverso i segmenti stradali oggetto di limitazione.

Sono revocati tutti i precedenti dispositivi di traffico in contrasto con il presente provvedimento.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità all'allegata planimetria.

MANDA

Ad A.S.Ter. S.p.A., per l'installazione della prescritta segnaletica stradale nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale, per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.